



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555
www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

Prot. N.29/7 /2025/UIL

Al Direttore Generale Personale DAP
Dott.ssa R. Russo
prot.dgp.dap@giustiziacerit.it

ROMA

Oggetto: Lavoro Agile. Bozza nuovo PDG. PIAO 2026-28 Ministero della Giustizia.

Con la presente si formulano osservazioni in merito alla bozza di PDG relativa a quanto in oggetto indicato:

- Al 3° paragrafo, lettera B, laddove si considera prevalente la prestazione in presenza, viene realizzata una artificiosa contrazione del diritto sancito dall'art.13 del CCNL 2022/24. Nessuna previsione normo-contrattuale, infatti, prevede la prevalenza della prestazione in presenza (*il DM Brunetta, che si esprimeva in tal senso è ampiamente decaduto sin dal 2023*). Sul punto, invece, vige una esplicita riserva di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 6, let *ae*, del CCNL 2022/24, peraltro fonte normativa. La previsione contenuta nel secondo capoverso della richiamata let. B, del 3° paragrafo, se ignorata, lede il diritto sindacale, con quanto di conseguenza connesso. Pertanto, a parere della scrivente O.S, il contenuto del prefato punto B del 3° paragrafo deve interrompersi alla parola *“personale”*, omettendo il seguito.
- Parimenti, stante la medesima motivazione inerente la compressione per via amministrativa di quanto statuito da atto avente forza di legge, a parere della scrivente va completamente cassato il punto C del citato 3° paragrafo della bozza, a causa dell'evidente conflitto con la fonte contrattuale (art. 13, CCNL 2022/24 e segg.)
- Desta preoccupazione, inoltre, la formulazione del comma 5° dell'art.8. Sebbene l'intento sia chiaro, tuttavia si ritiene affatto prudente porre sullo stesso piano il datore di lavoro con il prestatore; per questo si avanza la seguente proposta di modifica per la quale, anche in caso di giustificato motivo, il recesso dell'Amministrazione deve essere attuato con almeno un preavviso di 15 giorni.
- La previsione contenuta nel 1° comma dell'art. 12 della bozza in discussione pone in capo alla parte datoriale la facoltà revocare il programma di lavoro agile per sopravvenute esigenze di servizio, con la mera previsione di un *“congruo preavviso”*. Tuttavia, si rileva come la vaghezza della previsione, pur considerando il contenuto fisiologicamente sbilanciato della relazione datore-prestatore, costituisca in capo alla parte datrice una sfera di preclara influenza nella vita sociale del personale evidentemente eccessiva, subornante ed ingiustificata. Sul punto, giurisprudenza consolidata ha da tempo affermato come, nel rispetto del potere organizzativo datoriale, esso non debba generare effetti di *“tracimazione”*, con una presenza sovrabbondante di conseguenze nei confronti dello sviluppo della vita sociale-affettiva-relazionale del prestatore, pena la lesione di principi costituzionalmente garantiti. Pertanto si propone al punto un preavviso di trenta giorni.

Stante quanto sopra rappresentato ed allo scopo di tutelare al meglio il personale ma anche di deflazionare conflitti il cui esito potrebbe generare soccombenza per l'Amministrazione, si chiede la revisione della bozza di PDG in oggetto nel senso sin qui rappresentato.

Cordialità.

Il Segretario Nazionale UILPA

Renato Cavallaro